



STUDIO REGIS

COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI

NOTIZIARIO PER IMPRESE E NON SOLO

EDIZIONE DI
APRILE 2025

LEGGI I NOSTRI APPROFONDIMENTI

INFORMAZIONI UTILI – APRILE 2025



IN EVIDENZA

- Notizie in sintesi Pag. 2



APPROFONDIMENTI

- Termini di presentazione delle dichiarazioni 2025 e versamenti Pag. 4
- Novità Modello 730/2025 Pag. 5
- Bollo registri digitali Pag. 6
- Riammissione alla Rottamazione-quater Pag. 7
- Dilazione dei ruoli: nuove rate dal 1.01.2025 Pag. 8
- Tipo documento TD29 per fatture omesse o irregolari Pag. 9



AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

- Bilancio in forma abbreviata Pag. 10
- Riduzione del capitale sociale per perdite Pag. 11
- Proroga delle assemblee online semplificate Pag. 12
- Svalutazione dei titoli non immobilizzati nel bilancio 2024 Pag. 13
- Poste in valuta estera in bilancio Pag. 14



NON SOLO IMPRESA

- Assicurazione rischi catastrofali Pag. 16
- Contributi I.V.S. 2025 per artigiani e commercianti Pag. 17
- Mud 2025 Pag. 18



AGEVOLAZIONI

- Credito di imposta investimenti pubblicitari Pag. 19



SCADENZARIO

- Principali adempimenti mese di aprile 2025 Pag. 20


IN EVIDENZA
NOTIZIE IN SINTESI
OBBLIGO PEC DEGLI AMMINISTRATORI

- Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha fornito le prime indicazioni operative in merito all'obbligo per l'amministratore di dotarsi di una casella Pec propria. In particolare, è stata ritenuta errata la prassi di ammettere l'indicazione della Pec già iscritta nel Registro delle Imprese da parte della società, poiché la direttiva Mise/Giustizia 22.05.2015 precisava che la casella Pec deve essere nella titolarità esclusiva della società.

NO ALLA CEDOLARE SECCA PER L'INQUILINO IMPRESA

- La Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate della Toscana non si adegua all'orientamento della Cassazione sull'ammissibilità dell'opzione per la cedolare secca sugli affitti anche quando l'inquilino è un'impresa, dichiarando inammissibile l'istanza poiché la questione è stata già trattata da specifici precedenti di prassi. Per quel che concerne la sentenza n. 12395/2024, nella quale la Cassazione ha invece per la prima volta accolto la tesi della possibilità di applicazione, l'Agenzia delle Entrate ha osservato che si tratta al momento di un precedente isolato.

IMPOSTA DI REGISTRO PER CESSIONE DI AZIENDA

- L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 2/E/2025, ha chiarito che nelle cessioni di azienda o di complessi aziendali relativi a singoli rami d'impresa, si applicano le aliquote previste per i trasferimenti a titolo oneroso aventi a oggetto le diverse tipologie di beni che compongono l'azienda o il ramo di azienda, sulla base dell'imputazione a tali beni di una quota parte del corrispettivo.
- In particolare, per i crediti aziendali si applica, sulla quota parte di corrispettivo a essi imputata, l'aliquota prevista per le cessioni di crediti.

DOMICILIO DIGITALE PEC PER I CITTADINI

- Un avviso sul portale dell'Agenzia delle Entrate rende noto che nell'area riservata è disponibile una nuova funzionalità che consente ai cittadini di comunicare il proprio domicilio digitale speciale, ossia l'indirizzo Pec, per ricevere atti e comunicazioni dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
- L'accesso avviene con le credenziali Spid, Cie o Cns.
- La possibilità è rivolta esclusivamente alle persone fisiche (cittadini), ai professionisti e agli enti di diritto privato che non sono tenuti a iscriversi in albi, elenchi, o registri professionali.

VERBALE UTILI AI SOCI CON MODELLO RAP

- L'Agenzia delle Entrate ha previsto l'inserimento del verbale di distribuzione di utili ai soci nel modello Rap ("registrazione atti privati"), con il quale si assoggettano a registrazione e all'applicazione dell'imposta di registro gli atti diversi dagli atti pubblici e dalle scritture private autenticate.

RIAPERTURA SANATORIA CREDITI R&S

- L'art. 19, cc. 5-8 D.L. 14.03.2025, n. 25 ha riaperto la possibilità di presentazione delle istanze di riversamento del credito d'imposta R&S indebitamente utilizzato negli anni 2015-2019, senza applicazione di sanzioni e interessi.
- I nuovi termini di versamento sono fissati al 3.06.2025; in caso di rateizzazione, al 3.06.2025, 16.12.2025 e 16.12.2026, in tal caso con aggiunta degli interessi legali sulla seconda e terza rata, decorrenti dal 4.06.2025.
- L'istanza comporta la rinuncia all'eventuale contenzioso in essere e allungamento di 2 anni (invece di uno) del termine di decadenza per l'emissione degli atti di recupero o di ogni altro provvedimento impositivo per i crediti d'imposta utilizzati negli anni 2016 e 2017.

NULLITÀ DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO PRIVO DI AUTORIZZAZIONE

- La Cassazione ha affermato che la notifica di un avviso di accertamento da parte di un'azienda privata di recapito postale priva di autorizzazione non è inesistente, ma nulla e, come tale, è sanabile. Infatti, l'impugnazione dell'accertamento proposta dal destinatario comporta la sanatoria per raggiungimento dello scopo. Inoltre, la sottoscrizione di ricezione del plico attesta la tempestività della consegna dell'atto giudiziario.

SPESE DEDUCIBILI PER ASSISTENZA DISABILI

- Il Ministero dell'Economia, rispondendo in Commissione Finanze alla Camera, ha chiarito che non sono riconducibili all'assistenza specifica ai disabili, che beneficiano della deduzione fiscale e non della detrazione del 19%, le prestazioni rese da soggetti che non rientrano nelle figure professionali elencate nel D.M. 29.03.2001 come, ad esempio, le collaboratrici domestiche.

ESTRAZIONE GRATUITA DELLE MAPPE CATASTALI

- L'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di estrazione gratuita delle mappe catastali, possibile su tutto il territorio nazionale a eccezione delle Province autonome di Trento e Bolzano.

SERVIZIO "CONSEGNA DOCUMENTI ED ISTANZE" AD AGENZIA ENTRATE

- Con l'estensione delle funzionalità della piattaforma dell'Agenzia delle Entrate è possibile utilizzare il servizio destinato all'invio della documentazione che l'ufficio ha richiesto, ai fini della trattazione dell'istanza Civis, delle comunicazioni e di avvisi telematici e cartelle di pagamento.
- Le direzioni regionali hanno comunicato che è intervenuta una estensione della funzionalità a supporto della lavorazione delle istanze Civis e ulteriori interventi evolutivi e che è stata aggiornata la guida, consultabile nella specifica area (<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/consegna-documenti>) del sito delle Entrate.
- L'utente può, pertanto, utilizzare il servizio "Consegna documenti ed istanze" anche per inviare la documentazione a supporto della lavorazione della cartella di pagamento.



NOTIZIE IN SINTESI (SEGUE)

**DICHIARAZIONE MUD
PROROGATA AL 28.06.2025**

- Il D.P.C.M. 29.01.2025 ha prorogato a sabato 28.06.2025 il termine entro il quale dichiarare i rifiuti prodotti e gestiti nel 2024 mediante invio del Mud (Modello unico di dichiarazione ambientale) alle Camere di Commercio; nell'allegato 1 sono presenti le istruzioni per la compilazione.

**SCAMBIO
SUL POSTO
GSE**

- A partire da quest'anno, per le sole persone fisiche, il GSE trasmetterà all'Agenzia delle Entrate gli importi percepiti nell'anno precedente nell'ambito dello Scambio sul Posto.
- Di conseguenza, tali importi saranno disponibili all'interno della dichiarazione dei redditi precompilata.
- I dati trasmessi dal GSE (e quindi quelli da dichiarare) si riferiscono esclusivamente alle eccedenze, sia quelle effettivamente pagate che quelle utilizzate per compensare costi amministrativi e conguagli a debito. Il prospetto delle eccedenze da dichiarare è disponibile entro la fine di marzo all'interno del portale Scambio sul Posto.
- Per scaricarlo, è possibile seguire i passaggi sotto riportati.
 1. Accedere all'Area Clienti GSE
 2. Selezionare "Servizi" dal menu in alto.
 - Nella sezione "PER ME", è possibile accedere al portale informatico di riferimento.
 - Nella sezione "PER ALTRI", è possibile visualizzare l'elenco degli Operatori per cui si opera e accedere ai relativi servizi.
 3. Selezionare il servizio "SSP - Scambio sul Posto".
 4. Cliccare sul menu di navigazione "COMUNICAZIONI".
 5. Effettuare una ricerca per codice contratto e impostare eventualmente il periodo di riferimento.
 6. Cliccare su "RICERCA": nella tabella dei risultati si troverà il prospetto "LIQUIDAZIONE ECCEDENZE ANNO" (seguito dall'anno di riferimento) che riepiloga le Eccedenze SSP riconosciute.


APPROFONDIMENTI
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI 2025 E VERSAMENTI

Tutti i contribuenti sono obbligati a presentare il modello Redditi esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato. Il D.L. 202/2024 ha differito, per il solo anno 2025, dal 15.04 al 30.04.2025 la data dalla quale è possibile presentare la dichiarazione dei redditi relativa al 2024. Il software per l'elaborazione della proposta e i programmi per l'elaborazione dei dati Isa saranno resi disponibili entro il 30.04.2025 (anziché il 15.04.2025). Si riepilogano le scadenze del 2025, relative al periodo d'imposta 2024.

TERMINI FINALI DI PRESENTAZIONE DEL MODELLO REDDITI 2025 - PER ANNO 2024¹

Soggetti interessati		Dichiarazioni		Pagamenti (saldo e 1 ^a rata acconto)	
		Presentazione tramite uffici postali	Trasmissione telematica diretta o tramite intermediari	Senza maggiorazione 0,40%	Con maggiorazione 0,40%
Persone fisiche		Dal 15.04 al 30.06	Dal 15.04 al 31.10.		
Società di persone ed associazioni art. 6 D.P.R. 600/1973 (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate).		Per il 2025 dal 30.04 al 30.06.2025	Per il 2025 dal 30.04 al 31.10.2025	30.06.2025	30.07.2025³
Soggetti Ires	Con obbligo di redazione del bilancio, approvato entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.	Non ammessa	Dal 15.04 ed entro l'ultimo giorno del 10° mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.	Entro l'ultimo giorno del 6° mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta (30.06.2025).	Entro i 30 giorni successivi
	Senza obbligo di redazione del bilancio.		Per il 2025 dal 30.04 al 31.10.2025		
	Che approvano il bilancio oltre 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, se hanno usufruito della proroga di cui all'art. 2364 codice civile.		Dal 15.04 ed entro l'ultimo giorno del 10° mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.	Entro l'ultimo giorno del mese successivo alla data di approvazione del bilancio o del termine ultimo di approvazione (31.07.2025) ^{1,2}	Entro i 30 giorni successivi

Note

1. Il termine massimo entro cui approvare il bilancio, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, è il 29.06 (28.06 se anno bisestile).
2. Se il bilancio non è approvato nel termine massimo (180 giorni) stabilito, in base alle disposizioni di legge, il versamento è comunque effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso (31.07).
3. Il termine di 30 giorni per effettuare il versamento del saldo con la maggiorazione, a titolo di interesse, decorre dalla data prevista per effettuare il primo versamento. Pertanto, le eventuali proroghe del termine per il primo versamento - che si rendano necessarie poiché lo stesso cade durante un giorno festivo - determinano lo spostamento in avanti del giorno da cui decorre il termine per il versamento con la maggiorazione, con conseguente proroga dello stesso (Ris. Ag. Entrate 6.06.2007, n. 128/E).
4. Le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza del termine sono considerate valide, salva l'applicazione delle sanzioni previste dagli artt. 2 e 8 D.P.R. 22.07.1998, n. 322. Quelle presentate, invece, con ritardo superiore a 90 giorni si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell'imposta che ne risulti dovuta.



NOVITÀ MODELLO 730/2025

Con provvedimento 10.03.2025 l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello 730/2025, concernente la dichiarazione dei soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale, il modello 730-1 con le scelte per la destinazione dell'8, del 5 e del 2% dell'Irpef, il modello 730-2 per il sostituto d'imposta e il modello 730-2 per il CAF e per il professionista abilitato, relativi alla ricevuta dell'avvenuta consegna della dichiarazione da parte del contribuente, il modello 730-3, con il prospetto di liquidazione relativo all'assistenza fiscale prestata, i modelli 730-4 e 730-4 integrativo, relativi alla comunicazione del risultato contabile al sostituto d'imposta, nonché le relative istruzioni.

PRINCIPALI NOVITÀ	
Ampliamento platea 730	- È possibile utilizzare il modello 730 anche per dichiarare alcune fattispecie reddituali per le quali in precedenza era necessario presentare il modello Redditi PF, quali: - redditi soggetti a tassazione separata e imposta sostitutiva e da rivalutazione dei terreni (quadro M); - plusvalenze di natura finanziaria (quadro T).
Redditi a tassazione separata	Da quest'anno i redditi assoggettati a tassazione separata sono indicati nel quadro M, anziché nel quadro D. In particolare, i rimborsi di oneri per i quali si è fruito della detrazione in anni precedenti sono indicati nel rigo M3 (esempio: rimborsi di spese sanitarie portati in detrazione negli anni precedenti al 2024).
Modifica scaglioni di reddito e aliquote Irpef	È prevista una riduzione da 4 a 3 degli scaglioni di reddito e delle corrispondenti aliquote.
Nuovo regime agevolativo per redditi dominicali e agrari di coltivatori diretti e I.A.P.	Per gli anni 2024 e 2025 i redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, considerati congiuntamente, non concorrono ovvero concorrono parzialmente alla formazione del reddito complessivo.
Locazioni brevi	I redditi derivanti da contratti di locazione breve sono assoggettati ad imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca con aliquota al 26% nel caso di opzione per tale tipo di regime; la predetta aliquota è ridotta al 21% per i redditi da locazione breve relativi ad una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi.
Codice identificativo nazionale (CIN)	Per i contratti di locazione per finalità turistiche e per i contratti di locazione breve, il locatore o il soggetto titolare della struttura turistico-ricettiva deve indicare nella sezione III del quadro B il Codice Identificativo Nazionale (CIN) assegnato dal Ministero del Turismo.
Lavoro dipendente prestato all'estero in zona di frontiera	Dal 2024, il reddito da lavoro dipendente prestato all'estero in zona di frontiera o in altri Paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano, concorre a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente € 10.000.
Rimodulazione delle detrazioni per redditi da lavoro dipendente	Per il solo periodo d'imposta 2024 è innalzata da € 1.880 a € 1.955 la detrazione prevista per i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente escluse le pensioni e assegni ad esse equiparati e per taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, in caso di reddito complessivo non superiore a € 15.000.
Lavoro sportivo dilettantistico e professionistico	Il lavoro sportivo, dal 31.07.2024, non può generare reddito assimilato a quello di lavoro autonomo.
Modifica alla detrazione per il personale del comparto sicurezza e difesa	Nel periodo compreso tra il 1.01.2024 e il 31.12.2024, la detrazione per il comparto sicurezza e difesa spetta per un importo massimo di € 610,50 ai lavoratori che nell'anno 2023 hanno percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore a € 30.208.
Bonus tredicesima	Per l'anno 2024, ai titolari di reddito di lavoro dipendente con un reddito complessivo non superiore ad € 28.000 che rispettino determinate condizioni, è riconosciuta un'indennità di importo pari ad € 100, ragguagliata al periodo di lavoro, che non concorre alla formazione del reddito complessivo.
Trattamento integrativo	Per l'anno 2024, l'agevolazione in questione spetta, in rapporto al periodo di lavoro nell'anno, se l'imposta lorda determinata sul reddito di lavoro dipendente e su alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente è maggiore della detrazione per lavoro dipendente ridotta di € 75.
Lavoratori impatriati	Ridisegnato il regime fiscale agevolato per i lavoratori impatriati che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo d'imposta 2024; i redditi prodotti dai lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare (limitatamente al 40% del loro ammontare in presenza di un figlio minore o in caso di nascita di un figlio ovvero di adozione di un minore di età durante il periodo di fruizione del regime) al ricorrere di determinate condizioni.
Rimodulazione delle detrazioni per oneri	Per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a € 50.000, è prevista una riduzione di € 260 dell'ammontare della detrazione dall'imposta lorda spettante per l'anno 2024.
Detrazione Superbonus	Per le spese sostenute nel 2024 rientranti nel Superbonus, salvo eccezioni, si applica la percentuale di detrazione del 70%. Per le spese sostenute a partire dal 1.01.2024 la detrazione è rateizzata in 10 rate di pari importo da chi presta l'assistenza fiscale.
Detrazione Sismabonus ed eliminazione barriere architettoniche	Per le spese sostenute nel 2024, relative ad interventi rientranti nel Sismabonus o finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche di cui all'art. 119-ter del D.L. 34/2020, la detrazione è rateizzata in 10 rate di pari importo.
Opzione Superbonus 2023	Per le spese Superbonus sostenute dal 1.01.2023 al 31.12.2023, è possibile optare per la ripartizione in 10 rate annuali di pari importo mediante presentazione di una dichiarazione integrativa di quella presentata per il periodo d'imposta 2023, da presentare entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2024. L'opzione è irrevocabile e la maggiore imposta eventualmente dovuta è versata, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta 2024, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Detrazione bonus mobili	Per l'anno 2024 il limite di spesa massimo su cui calcolare la detrazione per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici è pari a € 5.000.
Ivie e Ivafe	L'aliquota dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero è fissata all'1,06%, mentre per i prodotti finanziari detenuti in Stati o Territori a regime privilegiato l'aliquota è del 4% annuo.
Tassazione dei redditi di talune categorie di lavoratori frontalieri	Dall'anno 2024 è consentito ai lavoratori residenti in determinati comuni italiani, situati a 20 km dal confine svizzero, in possesso di specifici requisiti, di optare per l'applicazione, sui redditi da lavoro dipendente percepiti in Svizzera, di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, pari al 25% delle imposte applicate in Svizzera sugli stessi redditi.



BOLLO REGISTRI DIGITALI

Per tutti i registri contabili e i libri sociali, per i quali, se tenuti su supporto cartaceo, è previsto il pagamento dell'imposta di bollo e della tassa di concessione governativa, entrambe le imposte devono essere assolte anche qualora gli stessi siano tenuti con modalità diverse, sussistendo comunque il presupposto impositivo. L'imposta di bollo, da assolvere sui registri tenuti in modalità informatica, è dovuta «ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse». Ai fini della sua determinazione, per registrazione deve intendersi ogni singolo accadimento contabile, a prescindere dalle righe di dettaglio. Il termine registrazione deve, quindi, essere declinato in funzione della tipologia di libro o registro soggetto all'imposta di bollo. Con l'interpello n. 42/2025 l'Agenzia delle Entrate ha precisato che, ai sensi dell'art. 5 D.P.R. 642/1972, «il foglio si intende composto da 4 facciate, la pagina da 1 facciata» e «per i tabulati meccanografici l'imposta è dovuta per ogni 100 linee o frazione»; inoltre, l'art. 16 dispone che l'imposta di bollo per i libri e registri si applica «per ogni 100 pagine o frazione di esse». Tenuto conto che, convenzionalmente, la misura del foglio è pari a 100 righe, conseguentemente la misura della pagina è pari a 25 righe.

DISCIPLINA NUMERAZIONE E BOLLATURA DEI REGISTRI

- I libri, i repertori, le scritture e la documentazione la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento o che sono richiesti dalla natura o dalle dimensioni dell'impresa possono essere formati e tenuti con strumenti informatici.
- Gli obblighi di numerazione progressiva e di vidimazione previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici, mediante apposizione, almeno una volta all'anno, della marcatura temporale e della firma digitale dell'imprenditore o di altro soggetto dal medesimo delegato.

Scontano l'imposta di bollo, fin dall'origine, nella misura di € 16,00, per ogni 100 pagine o frazione di 100 pagine, i «repertori; libri di cui all'art. 2214, c. 1 c.c.; ogni altro registro, se bollato e vidimato nei modi di cui agli artt. 2215 e 2216 c.c.

LIBRI E REGISTRI TENUTI CON SISTEMI MECCANOGRAFICI E TRASCRITTI SU SUPPORTO CARTACEO

L'imposta di bollo è dovuta ogni 100 pagine o frazione di pagine nella misura di € 16, oppure € 32 laddove non sia dovuta la tassa annuale di vidimazione, prima che il registro sia posto in uso, ossia prima di effettuare le annotazioni sulla prima pagina o su nuovo blocco di pagine.

- L'imposta è alternativamente assolta:
 - mediante pagamento ad intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno;
 - mediante pagamento ai soggetti autorizzati tramite modello F23.

LIBRI E REGISTRI TENUTI IN MODALITÀ INFORMATICA

Per tutti i registri contabili ed i libri sociali, per i quali, se tenuti su supporto cartaceo, è previsto il pagamento dell'imposta di bollo, quest'ultima deve essere assolta anche qualora gli stessi siano tenuti con modalità diverse, sussistendo comunque il presupposto impositivo.

- L'imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti è corrisposta mediante **modello F24**, con modalità esclusivamente telematica, utilizzando il **codice tributo "2501"**.
- Il pagamento dell'imposta relativa agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l'anno avviene in un'unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

CRITERI DI DETERMINAZIONE

- L'imposta sui libri e sui registri, tenuti in modalità informatica, è dovuta **ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse**.
- Per registrazione deve intendersi **ogni singolo accadimento contabile**, a prescindere dalle righe di dettaglio. Il termine registrazione deve, quindi, essere declinato in funzione della tipologia di libro o registro soggetto all'imposta di bollo.
- Dunque, se si guarda al libro degli inventari per accadimento contabile deve intendersi la **registrazione relativa a ciascun cespite**, nonché la registrazione della nota integrativa.
- Per il libro giornale il concetto di registrazione va riferito ad **ogni singola operazione rilevata in partita doppia, a prescindere dalle righe di dettaglio interessate**.
- Con riferimento ai libri sociali, diversi dal libro degli inventari e dal libro giornale, il termine "registrazione" deve intendersi come riferito alla "riga" (del verbale o dell'annotazione relativa all'ingresso o alla uscita del socio dalla compagine societaria).
- Poiché l'imposta di bollo per i libri e registri si applica «per ogni 100 pagine o frazione di esse» e tenuto conto che, convenzionalmente, la misura del foglio è pari a 100 righe, conseguentemente **la misura della pagina è pari a 25 righe**.
- Pertanto, nel caso dei libri e registri sociali, diversi dal libro degli inventari e dal libro giornale, se tenuti in modalità digitale, l'imposta di bollo **sarà dovuta ogni 100 pagine** (o frazioni) corrispondenti a 2.500 righe (o frazioni).
- Ai fini del calcolo del tributo, **si potrà fare riferimento alla visualizzazione dei libri, avendo evidenza della pagina su supporto informatico, in modo tale da consentire il conteggio delle righe/pagine per il calcolo del tributo, al pari della pagina "fisica" dei libri tenuti con modalità tradizionale**.
- Al riguardo, tra i formati standard, previsti per la conservazione a norma, **è possibile utilizzare il formato PDF PDF/A che permette tale visualizzazione**.



RIAMMISSIONE ALLA ROTTAMAZIONE-QUATER

Il decreto “Milleproroghe” ha previsto, limitatamente ai debiti indicati nelle dichiarazioni presentate a suo tempo per aderire alla “Rottamazione-quater”, che i contribuenti incorsi alla data del 31.12.2024 nell’inefficacia della predetta misura agevolativa (c.d. “decaduti”) a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle somme da corrispondere, **possono essere riammessi alla definizione agevolata di tali debiti**. Per aderire alla riammissione i contribuenti devono presentare **apposita domanda entro il 30.04.2025**, secondo le modalità, esclusivamente telematiche, che Agenzia delle Entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio sito. Nella domanda il contribuente dovrà indicare, oltre ai debiti, per i quali ricorrono le condizioni della riammissione, anche le modalità con le quali effettuerà il pagamento di quanto dovuto a titolo di definizione agevolata, ovvero in un’unica soluzione, entro il 31.07.2025 oppure fino a un numero massimo di 10 rate consecutive, di pari importo.

SOGGETTI

- Possono essere riammessi alla procedura di definizione agevolata dei **carichi affidati all’agente della riscossione dal 1.01.2000 al 30.06.2022** (c.d. Rottamazione-quater) i debitori che, al 31.12.2024, siano incorsi **nell’inefficacia della definizione (cd. decaduti) per omesso, insufficiente o tardivo versamento**, alle relative scadenze, delle somme da corrispondere per effetto dell’adesione alla procedura medesima.
- Sono, pertanto esclusi i soggetti che hanno regolarmente eseguito i versamenti dovuti entro il 31.12.2024.
- Per i debiti per i quali i relativi piani di pagamento risultano in regola con i versamenti delle rate in scadenza fino al 31.12.2024, si dovrà proseguire con il piano di pagamento già in corso e, pertanto, proseguire con i successivi versamenti secondo le scadenze previste dal piano già in loro possesso, al fine di mantenere i benefici della definizione agevolata.

OGGETTO

- La riammissione in oggetto opera limitatamente ai debiti **compresi nelle dichiarazioni originarie** rese a suo tempo ai fini della predetta adesione, **scaduti al 31.12.2024**.
- Rientrano, pertanto, nella possibilità di riammissione solo i debiti - già oggetto di un piano di pagamento della “Rottamazione-quater” - per i quali:
 - non sono state versate una o più rate del piano di pagamento agevolato, in scadenza fino al 31.12.2024;
 - per almeno una rata del piano di pagamento agevolato in scadenza fino al 31.12.2024 il versamento è stato effettuato in ritardo rispetto al previsto termine (ossia dopo i 5 giorni di tolleranza) o per un importo inferiore a quello dovuto.

DOMANDA

È possibile beneficiare della riammissione presentando, **entro il 30.04.2025**, l’apposita dichiarazione con modalità esclusivamente telematiche utilizzando il **nuovo servizio “Riammissione Rottamazione-quater”**, disponibile sul sito www.agenziaentrate.riscossione.gov.it, sia in area riservata sia in area pubblica. La procedura da seguire nei due casi è differente.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA MEDIANTE AREA RISERVATA

- Dall’area riservata del sito, a cui si accede utilizzando le credenziali personali di accesso (Spid, Cie o Cns e, per gli intermediari fiscali, Entratel), la richiesta di riammissione è più immediata e non è necessario allegare la documentazione di riconoscimento.
- **Nella sezione Definizione agevolata, tramite il servizio “Riammissione Rottamazione-quater”**, è possibile selezionare direttamente le cartelle e gli avvisi che si vogliono includere nella domanda di riammissione tra quelle che vengono proposte automaticamente, indicando poi il numero di rate in cui si vuole effettuare il pagamento. Il servizio propone, infatti, solo le cartelle e gli avvisi relativi ai debiti già oggetto di «Rottamazione-quater» per i quali ricorrono i presupposti per la riammissione.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA MEDIANTE AREA PUBBLICA

- **Per inviare la domanda tramite il servizio “Riammissione Rottamazione-quater” disponibile nell’area pubblica**, invece, occorre compilare il form online, inserire il numero della Comunicazione delle somme dovute (già ricevuta a suo tempo a seguito dell’adesione alla Rottamazione-quater) nella quale erano ricomprese le cartelle e gli avvisi per i quali si sta chiedendo la riammissione e il numero di tali cartelle/avvisi.
- Successivamente, è necessario indicare in quante rate si intende effettuare il pagamento (massimo 10), un indirizzo email dove sarà inviata la ricevuta della domanda e allegare la prevista documentazione di riconoscimento.
- Dopo la conferma, il servizio informa che l’invio della richiesta è andato a buon fine, trasmettendo una email con un link da convalidare entro 72 ore.

In caso di smarrimento della Comunicazione delle somme dovute è possibile ottenere la copia con le modalità indicate sul sito di Agenzia delle Entrate-Riscossione.

ESITO DELLA RICHIESTA

A coloro che presenteranno la richiesta per essere riammessi alla Rottamazione-quater, **Agenzia delle Entrate - Riscossione invierà, entro il 30.06.2025**, una comunicazione con l’ammontare delle somme dovute e i moduli di pagamento in base al piano di rate scelto in fase di domanda di riammissione.

VERSAMENTI

- Per i debiti indicati nella domanda di adesione alla riammissione presentata entro il 30.04.2025, per i quali ricorrono le condizioni della riammissione, Agenzia delle Entrate - Riscossione invierà ai richiedenti, **entro il 30.06.2025**, una Comunicazione con l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione agevolata, nonché quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. Non deve, pertanto, essere pagata la rata scadente il 28.02.2025 poiché si riceverà un nuovo piano di pagamento.
- Il nuovo importo complessivo dovuto a titolo di definizione agevolata terrà conto di eventuali pagamenti che potrebbero essere stati effettuati anche successivamente all’intervenuta “decadenza” del piano agevolativo originario, con riferimento alla quota parte imputata a titolo di “capitale”.
- Il pagamento delle somme dovute, alle quali sono applicati gli interessi al tasso del 2% annuo a decorrere dal 1.11.2023, è effettuato alternativamente:
 - in unica soluzione, **entro il 31.07.2025**;
 - nel **numero massimo di 10 rate** consecutive, di pari importo, con scadenza, rispettivamente:
 - le prime due, il 31.07.2025 e il 30.11.2025;
 - le successive, il 28.02, il 31.05, il 31.07 e il 30.11 degli anni 2026 e 2027.



DILAZIONE DEI RUOLI: NUOVE RATE DAL 1.01.2025

Con la modifica dell'art. 19 D.P.R. 602/1973, ad opera del D. Lgs. 29.07.2024, n. 110, è stabilito che, a semplice richiesta del contribuente che dichiara di versare in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione concede la rateizzazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, di **importo inferiore o pari a € 120.000**, comprese in ciascuna richiesta di dilazione, fino a un massimo di **84 rate mensili**, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026 (numero che aumenta negli anni successivi). Invece, su richiesta del contribuente che **documenta** la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, Agenzia delle Entrate-Riscossione, verificati i requisiti per l'accesso alla dilazione, può concedere la rateizzazione per un numero superiore di rate.

SOMME RATEIZZABILI	Somme che risultano dovute dal contribuente, a seguito dei controlli effettuati dagli Enti creditori (Agenzia delle Entrate, Inps, Regioni, Comuni), iscritte a ruolo e trasmesse ad AdeR per la riscossione.	
DILAZIONE IMPORTI FINO A € 120.000	A semplice richiesta¹	• L'Agenzia delle Entrate-Riscossione concede la dilazione fino a un massimo di: - 84 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026; - 96 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028; - 108 rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dall'1.01.2029.
DILAZIONE IMPORTI SUPERIORI A € 120.000	Con obbligo di documentazione²	• Nei casi di istanze d'importo superiore a € 120.000 oppure d'importo fino a € 120.000 per le quali sono richieste più di 84 rate, è previsto l'obbligo di documentare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria. • In tal caso, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione concede la dilazione: - da 85 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026; - da 97 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028; - da 109 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dall'1.01.2029.
TEMPORANEA SITUAZIONE DI OBIETTIVA DIFFICOLTÀ³	L'art. 19 D.P.R. 602/1973 e il D.M. Economia 27.12.2024 stabiliscono i parametri e le modalità di applicazione e documentazione con cui Agenzia delle Entrate-Riscossione dal 1.01.2025 valuta la sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria e determina il numero massimo di rate concedibili. Per le istanze presentate fino al 31.12.2024 si applicano le disposizioni dell'art. 19 D.P.R. 602/1973 nella versione vigente prima delle modifiche introdotte dal citato decreto legislativo.	
EFFETTI COMUNI DELLA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA	• A seguito della presentazione dell'istanza e fino alla data dell'eventuale rigetto della stessa richiesta ovvero dell'eventuale decadenza dalla dilazione, si determinano i seguenti effetti: a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza; b) l'Agenzia delle Entrate-Riscossione non può disporre il fermo dei beni mobili registrati e l'ipoteca esattoriale; c) l'Agenzia delle Entrate-Riscossione non può avviare nuove azioni esecutive.	
Note	1. Con la richiesta si dichiara di versare in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria che impedisce di far fronte in un'unica soluzione al pagamento del debito. 2. Per comprovare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, ovvero il peggioramento dello stato di temporanea difficoltà economico-finanziaria, nel caso in cui per sopraggiunti eventi, risultino peggiorate le condizioni patrimoniali e reddituali in misura tale da rendere possibile la rimodulazione del piano di rateizzazione precedentemente concesso indipendentemente dal relativo importo e a condizione che lo stesso non sia già stato prorogato e non sia già decaduto. 3. La condizione di "temporaneità" rappresenta l'elemento essenziale su cui si basa l'istituto della rateizzazione. È infatti indispensabile e determinante che il contribuente dichiari, o in alcuni casi attesti, la capacità di poter pagare, seppur a rate, i propri debiti. Tale condizione non si configura, al contrario, nei casi in cui la difficoltà economico-finanziaria è "definitiva", come per esempio i soggetti interessati da liquidazione giudiziale che, di fatto, non possono pagare neanche a rate. È, inoltre, precluso l'istituto della rateizzazione ai soggetti che, seppur non manifestano una situazione di insolvenza irreversibile, sono interessati da particolari procedure concorsuali che richiedono il rispetto del principio della c.d. "par condicio creditorum" (per esempio, il deposito di un accordo di ristrutturazione o di una proposta di accordo o di piano per la composizione della crisi da sovraindebitamento).	



TIPO DOCUMENTO TD29 PER FATTURE OMESSE O IRREGOLARI

Dal 1.04.2025 sono in vigore le nuove specifiche tecniche per la fatturazione elettronica tramite il Sistema di Interscambio (c.d. SdI), nella versione 1.9, pubblicata dall'Agenzia delle Entrate il 31.01.2025. Tra le modifiche più significative, si evidenzia l'introduzione di un nuovo codice "TD29", pensato per consentire al cessionario o committente di segnalare eventuali omissioni o irregolarità nella fatturazione da parte del fornitore.

L'adozione di questo nuovo codice permetterà di regolarizzare eventuali violazioni in materia di fatturazione (c.d. autofattura denuncia). In tal modo, il cessionario o committente potrà evitare di essere sanzionato autonomamente per l'omessa o irregolare emissione della fattura da parte del fornitore. L'omessa regolarizzazione comporterebbe, infatti, una sanzione pari al 70% dell'Iva dovuta, con un importo minimo di € 250, per le violazioni commesse a partire dal 1.09.2024. L'utilizzo del codice "TD29" è obbligatorio a partire dal 1.04.2025, mentre fino a tale data sembra ancora utilizzabile il precedente codice "TD20". Tuttavia, in assenza di indicazioni ufficiali, permane un margine di incertezza su questa possibilità.

ABOLIZIONE DELL'AUTO-FATTURAZIONE PER FATTURE OMESSE O IRREGOLARI

- Dal **1.09.2024** è stato eliminato l'obbligo di autofatturazione per i casi di fatturazione omessa o irregolare, sostituendo tale procedura con un nuovo obbligo di comunicazione elettronica.
- Tuttavia, per le violazioni commesse **fino al 30.08.2024**, il cessionario/committente rimane soggetto all'obbligo di regolarizzazione tramite autofattura (TD20).

• Il codice "TD20" per l'autofattura denuncia rimane utilizzabile in caso di:

- omessa o irregolare fatturazione da parte del cedente o prestatore per operazioni soggette a inversione contabile;
- mancata ricezione della fattura entro il 2° mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione o ricezione di un documento indicante un corrispettivo inferiore a quello reale per un acquisto intracomunitario di una prestazione di servizi territorialmente rilevante nello Stato resa da un prestatore Ue ovvero per acquisto di beni già presenti in Italia da soggetto stabilito in uno Stato membro.

NUOVA RESPONSABILITÀ DEL CESSIONARIO/COMMITTENTE

- Dal **1.09.2024**, in caso di mancata o irregolare fatturazione, il cessionario/committente è obbligato a segnalare l'omissione entro **90 giorni** dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o da quando è stata emessa la fattura irregolare.
- In caso di mancata comunicazione si applica una **sanzione del 70% dell'imposta (minimo € 250)**.
- L'obbligo di pagamento dell'Iva in fase di regolarizzazione viene meno, favorendo una maggiore collaborazione tra contribuenti e Amministrazione finanziaria.

CONTENUTO DELLA SEGNALEZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

- La comunicazione tramite il tipo documento **TD29** deve contenere:

- natura, qualità e quantità dei beni/servizi;
- ammontare del corrispettivo;
- aliquota applicata;
- ammontare dell'imponibile e dell'imposta.

ESONERO DAL CONTROLLO DEL CEDENTE/PRESTATORE

- Il nuovo art. 6, c. 8 D. Lgs. 471/1997 esclude l'obbligo per il cessionario/committente di sindacare le valutazioni giuridiche effettuate dal cedente/prestatore.
- In particolare, non è richiesta la verifica dei titoli di non imponibilità, esenzione o esclusione dall'imposta, purché questi derivino da elementi soggettivi non direttamente riscontrabili.

SANZIONE

Il cessionario o committente che non provvede alla comunicazione è soggetto alla **sanzione del 70% dell'imposta, con un minimo di € 250**.

ULTERIORI NOVITÀ DELLE SPECIFICHE TECNICHE

- La versione 1.9 delle specifiche tecniche ha introdotto ulteriori aggiornamenti, tra cui:
 - **codice RF20** per il regime transfrontaliero di franchigia Iva (Direttiva 2020/285/UE);
 - **eliminazione del limite di € 400** per l'emissione delle fatture semplificate per i contribuenti forfetari e quelli aderenti al regime transfrontaliero di franchigia.

Tavola

Novità

Novità	Fino al 30.08.2024	Dal 1.09.2024	Dal 1.04.2025
Regolarizzazione fatture omesse/irregolari	Autofattura (TD20) + pagamento Iva	Solo comunicazione dell'irregolarità	Obbligo di comunicazione tramite TD29
Sanzioni per mancata segnalazione	100% dell'imposta (minimo € 250)	70% dell'imposta (minimo € 250)	70% dell'imposta (minimo € 250)
Obblighi del cessionario/committente	Verifica e versamento Iva	Segnalazione all'Agenzia delle Entrate	Segnalazione all'Agenzia delle Entrate tramite TD29
Nuove specifiche tecniche	Non applicabili	Non applicabili	Introduzione RF20 , rimozione limite fattura semplificata



AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA

L'art. 2435-bis c.c. riconosce, alle società che non hanno emesso titoli negoziati, la facoltà di redigere, a determinate condizioni, il bilancio in forma abbreviata. Le società che redigono il **bilancio in forma abbreviata**, in deroga a quanto previsto dall'art. 2426 C.C., **possono iscrivere i titoli immobilizzati al costo di acquisto**, i crediti al presumibile realizzo e i debiti al valore nominale, **anziché adottare il criterio del costo ammortizzato**. Ai soggetti che redigono il bilancio abbreviato si applica il principio di derivazione rafforzata (ad esclusione delle microimprese). Pertanto, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, **nel caso in cui tali soggetti decidano di applicare comunque il criterio del costo ammortizzato, tale scelta assume rilevanza anche ai fini fiscali**. Per effetto della direttiva Ue 2775/2023 gli Stati membri hanno dovuto recepire entro il 31.12.2024, i nuovi e più alti limiti previsti per la definizione delle imprese in micro, piccole, medie e grandi dimensioni. Le previsioni, che estendono l'accesso al bilancio abbreviato a un numero maggiore di imprese, sono applicabili ai bilanci relativi agli esercizi che hanno inizio dal 1.01.2024.

SOGGETTI

Società di capitali che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati.

Che nel 1° esercizio o, successivamente, **per 2 esercizi consecutivi** non hanno superato 2 dei 3 limiti previsti dalla legge (a prescindere dalla tipologia di limite).

DOCUMENTI

Stato patrimoniale

- Devono essere indicate **solo le voci con**:
 - lettere maiuscole;
 - numeri romani.
- Sono possibili alcuni raggruppamenti.

Conto economico

Alcune voci possono essere raggruppate.

Nota integrativa

- Fermo restando le indicazioni richieste dall'art. 2423, cc. 3 e 4, art. 2423-ter, cc. 2 e 5, art. 2424, c. 2, art. 2426, c. 1, nn. 4) e 6), la nota integrativa fornisce le indicazioni richieste:
 - dall'art. 2427, c. 1, nn. 1), 2), 6) [per quest'ultimo limitatamente ai soli debiti senza indicazione della ripartizione geografica];
 - dall'art. 2427, c. 1, nn. 8), 9), 13), 15) [per quest'ultimo anche omettendo la ripartizione per categoria];
 - dall'art. 2427, c. 1, nn. 16), 22-bis), 22-ter) [per quest'ultimo anche omettendo le indicazioni riguardanti gli effetti patrimoniali, finanziari ed economici];
 - dall'art. 2427, c. 1, nn. 22-quater), 22-sexies) [per quest'ultimo anche omettendo l'indicazione del luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato];
 - dall'art. 2427-bis, c. 1, n. 1).

Rendiconto finanziario

Esonero dall'obbligo (in vigore dal **1.01.2016**).

Relazione gestione

Esonero

Purché le voci di cui ai nn. 3 e 4 dell'art. 2428 C.C. siano indicate in nota integrativa.

DEROGHE
A CRITERI
DI
VALUTAZIONE

- Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, in deroga a quanto disposto dall'art. 2426 c.c., hanno la facoltà di iscrivere i titoli al costo di acquisto, **i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale**, anche se con durata oltre 12 mesi e senza interessi o con interessi non di mercato (anziché al costo ammortizzato).
- Anche per i soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata sono riconosciuti, ai fini fiscali (principio di derivazione rafforzata), i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione derivanti dall'applicazione del criterio del costo ammortizzato per la valutazione dei crediti e dei debiti (Telefisco 2018).

- Le società con bilancio abbreviato che non usano il costo ammortizzato iscrivono le spese di transazione su finanziamenti (perizie, commissioni, ecc.) sostenute nei risonci attivi (non più negli oneri pluriennali).
- Il risonco attivo è computato nel conto economico per la durata del finanziamento a quote costanti con contropartita gli interessi passivi (che sono integrati).

LIMITI
DA NON
SUPERARE

Descrizione	Valori di bilancio
Totale attivo stato patrimoniale	€ 4.400.000,00
Totale ricavi delle vendite e prestazioni	€ 8.800.000,00
N. dipendenti occupati in media nell'esercizio	50



RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE PER PERDITE

L'art. 6 D.L. 23/2020 ha sospeso per i periodi dal 2020 al 2022 gli adempimenti da adottare in dipendenza delle perdite maturate dalle società, oltre 1/3 del capitale, rendendo temporaneamente non obbligatorie le previsioni di cui agli artt. 2446, cc. 2 e 3, 2447, 2482-bis, cc. 4-6 e 2482-ter c.c. e non operativa la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale al di sotto del minimo legale di cui agli artt. 2482, c. 1, n. 4 e 2545-duodecies c.c. Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di 1/3, è **posticipato al 5° esercizio successivo**; l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. In relazione alle perdite generatesi nel corso del 2020, quindi, è necessario prendere gli opportuni provvedimenti entro il termine fissato per l'assemblea di bilancio dell'esercizio 2025, da svolgersi nel 2026. Nonostante la facoltà di avvalersi del beneficio implicasse una considerazione accurata delle effettive possibilità, nell'orizzonte quinquennale, di un riassorbimento delle perdite in un'ottica di sussistenza delle prospettive di continuazione dell'attività, potrebbero rilevarsi delle concrete difficoltà. Infatti, in assenza nel bilancio di riserve generatesi nel quinquennio successivo, sufficientemente capienti per il ripiano delle perdite, sarà necessaria una ricapitalizzazione, in mancanza della quale non potranno che prospettarsi alternative come la riduzione del capitale (qualora non scenda al di sotto del limite legale) ovvero la trasformazione o la liquidazione della società.

DISPOSIZIONI TEMPORANEE

Sospensione degli obblighi

• Per le perdite emerse negli esercizi dal 2020 al 2022 non si sono applicati:

- l'art. 2446, cc. 2 e 3 c.c., che regolamenta la procedura da seguire se il capitale risulta diminuito di oltre 1/3 in conseguenza di perdite per le S.p.a.;
- l'art. 2447 c.c. in merito agli adempimenti richiesti in caso di riduzione del capitale al di sotto del limite legale per le S.p.a.;
- gli artt. 2482-bis, cc. 4, 5 e 6 e 2482-ter c.c. che disciplinano i medesimi adempimenti da adottare per le S.r.l..

Recupero delle perdite

Il termine entro il quale la perdita generata nei periodi dal 2020 al 2022 **oltre 1/3 del capitale**, che non lo riduce al di sotto del limite legale, deve risultare diminuita a meno di 1/3 (stabilito dagli artt. 2446, c. 2, e 2482-bis, c. 4 c.c.) è **posticipato al 5° esercizio successivo**.

L'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.

Nelle ipotesi previste dagli artt. 2447 o 2482-ter c.c., ossia di perdite generate nei periodi dal 2020 al 2022 **oltre 1/3 del capitale che lo riducono al di sotto del limite legale**, la riduzione del capitale e il contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, è rinviato **alla chiusura del 5° esercizio successivo**.

L'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve procedere alle deliberazioni di cui agli artt. 2447 o 2482-ter c.c.

Quinquennio sterilizzazione perdite

• Il recupero delle perdite sterilizzate dovrà avvenire entro i termini per l'approvazione del bilancio:

- 2025, le perdite "2020";
- 2026, le perdite "2021";
- 2027, le perdite "2022".

Causa di scioglimento

Fino alla data dell'assemblea relativa alla chiusura del 5° esercizio successivo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484, c. 1, n. 4), e 2545-duodecies c.c..

Nota integrativa

Le perdite emerse negli esercizi dal 2020 al 2022 sono state distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine, nonché delle movimentazioni.

Esempio

Copertura della perdita che supera 1/3 del capitale sociale (delibera assemblea straordinaria)

Dati esempio	Capitale sociale	€	20.000,00
	Riserva legale	€	800,00
	Riserva facoltativa	€	2.200,00
	Perdita anno "n+1"	€ (-)	7.000,00
	Perdita anno "n"	€ (-)	13.000,00

SP A IV SP A VI	SP A VIII	30.04.n+1			
		Diversi	a	Perdite a nuovo	
		Riserva legale			800,00
		Riserva facoltativa			2.200,00
SP A I	SP A VIII	30.04.n+1			
		Capitale sociale versato	a	Perdite a nuovo	
SP A	SP A I	30.04.n+1			
		Soci c/sottoscrizioni	a	Capitale sociale non versato	
SP C IV 1	SP A	30.04.n+1			
		Banca c/c ordinario	a	Soci c/sottoscrizioni	
SP A I	SP A I	30.04.n+1			
		Capitale sociale non versato	a	Capital sociale versato	



PROROGA DELLE ASSEMBLEE ONLINE SEMPLIFICATE

L'art. 3, c. 14-sexies D.L. 202/2024 ha prorogato al 31.12.2025 il termine per fruire della possibilità di svolgere le assemblee delle società di capitali anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione (audio-videoconferenza), a prescindere da diverse disposizioni statutarie, disposta dal D.L. 18/2020.

SOCIETÀ ED ENTI INTERESSATI

- Società a responsabilità limitata ordinarie e semplificate.
- Società per azioni.
- Società cooperative e mutue assicuratrici.
- Consorzi.
- Associazioni.
- Fondazioni.

PROROGA

L'art. 3, c. 14-sexies D.L. 202/2024 ha prorogato al **31.12.2025** le misure semplificate per lo svolgimento delle assemblee societarie disposte dall'art. 106 D.L. 18/2020, in particolare quanto attiene l'uso di mezzi telematici.

OGGETTO DELLA PROROGA

La disposizione fa riferimento alla data in cui l'assemblea sarà «tenuta» e non alla data in cui l'assemblea sarà «convocata»; pertanto, **occorre svolgere l'assemblea entro il 31.12.2025 (non semplicemente convocarla entro quella data e svolgerla successivamente).**

- Tutte le società di capitali quindi, ma anche gli enti e i consorzi, **anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie**, con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie possono prevedere che:
 - l'assemblea si svolga, **anche esclusivamente**, mediante mezzi di telecomunicazione (assemblea virtuale);
 - l'intervento all'assemblea avvenga **anche mediante mezzi di telecomunicazione** (assemblea in presenza con alcuni soggetti partecipanti attraverso mezzi di telecomunicazione);
 - il voto sia espresso in via elettronica o per corrispondenza.
- La disposizione sembra applicabile anche alle riunioni degli altri organi sociali, anche in assenza di una clausola statutaria che preveda espressamente la possibilità di convocare l'organo collegiale solo mediante mezzi di telecomunicazione, purché ci sia la generica disposizione statutaria prevista dagli artt. 2388, c. 1 e 2404, c. 1 c.c., che consente la partecipazione con tali mezzi (massima Consiglio notarile di Milano n. 200/2021).

- Le videoconferenze integrali **devono garantire l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto**, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2370 c.c., c. 4 (Spa), 2479-bis c.c., c. 4 (Srl) e 2358 c.c., c. 6 (Cooperative).
- Ciò senza, in ogni caso, la necessità che si trovino nel medesimo luogo, il presidente, il segretario o il notaio.

AVVISO DI CONVOCAZIONE

- L'avviso di convocazione di **società di capitali** e cooperative, mediante un'apposita previsione, può stabilire (anche in deroga a clausole statutarie che dispongano diversamente) che:
 - l'assemblea si svolga **esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione** senza la necessità che si trovino nel medesimo luogo il presidente, il segretario o il notaio;
 - l'intervento in assemblea sia effettuato mediante mezzi di telecomunicazione;
 - il voto sia espresso in via elettronica o per corrispondenza.
- L'avviso di convocazione delle assemblee delle **S.r.l.**, mediante apposita previsione, può stabilire che **l'espressione del voto** avvenga mediante il metodo della «consultazione scritta» o del «consenso espresso per iscritto».

RAPPRESENTANTE DELEGATO PER SOCIETÀ QUOTATE

- Nelle società con azioni quotate, anche ove lo statuto disponga diversamente, è possibile:
 - nominare, per le assemblee ordinarie o straordinarie, il «rappresentante designato», cui i soci attribuiscono le deleghe di voto;
 - prevedere, nell'avviso di convocazione dell'assemblea, che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato.

La nomina del rappresentante designato e l'intervento in assemblea solo mediante il rilascio di una delega al rappresentante designato è ammessa (in deroga a qualsiasi norma di legge o clausola statutaria) anche per le società con azioni ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione, le società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante, le banche popolari, le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le società mutue assicuratrici.



SVALUTAZIONE DEI TITOLI NON IMMOBILIZZATI NEL BILANCIO 2024

Il Decreto Mef 23.09.2024 ripropone, in relazione ai bilanci relativi al 2024, la norma derogatoria che consente di non svalutare i **titoli iscritti nell'attivo circolante**, prorogando l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 45, cc. 30cties-3novies D.L. 73/2022. Nel dettaglio, anche per il periodo 2024, i soggetti che adottano i principi contabili nazionali (incluse le compagnie di assicurazione limitatamente ai bilanci di esercizio redatti in base alle norme interne) possono fruire di una deroga ai criteri di valutazione dei titoli iscritti nell'attivo circolante del bilancio, che permette di mantenere i medesimi valori risultanti dal precedente bilancio, **ad eccezione del caso in cui la perdita abbia carattere durevole**. Ciò in alternativa al criterio ordinario previsto dall'art. 2426 c.c., che prevede l'iscrizione al valore di acquisto, **ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato se inferiore**. È opportuno fornire apposita informativa nella nota integrativa. Con il documento interpretativo 11, aggiornato a febbraio 2025, l'OIC ha analizzato l'opzione sotto il profilo tecnico-contabile.

REGIME ORDINARIO	Valore	- I titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni¹ sono iscritti: - al costo di acquisto o di produzione, ovvero; al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore.	
	Costo di acquisto	Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori.	
	Valore di mercato	Tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi .	
REGIME DEROGATORIO	Periodo di applicazione	Esercizio 2024.	
	Criterio di valutazione alternativo	Facoltà di valutazione dei titoli non destinati a permanere durevolmente nel patrimonio in base al loro valore di iscrizione , così come risultante dall'ultimo bilancio regolarmente approvato ovvero, per i titoli non presenti nel portafoglio in tale bilancio, al costo di acquisizione .	Anziché al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.
	Riserva indisponibile	- La società che si avvale della deroga destina a riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori iscritti nell'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato (bilancio al 31.12.2023) o il costo di acquisizione per i titoli acquistati nell'esercizio 2024 e i valori di mercato rilevati alla data di riferimento del bilancio, al netto del relativo onere fiscale. - Qualora gli utili dell'esercizio o le riserve di utili o le altre riserve patrimoniali disponibili non sono sufficienti a costituire la riserva indisponibile, la società destina a tal fine gli utili degli esercizi successivi.	
AMBITO APPLICATIVO	- Rientrano nell'ambito di applicazione della norma i titoli di debito e i titoli di capitale iscritti nell'attivo circolante dello Stato Patrimoniale valutati ai sensi dell'art. 2426, c. 1, n. 9 c.c. al minore tra il costo e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato. I principi contabili nazionali relativi ai titoli che rientrano nell'ambito di applicazione della norma sono l'OIC 20 "Titoli di debito" e l'OIC 21 "Partecipazioni". - Il documento non si applica agli strumenti finanziari derivati, disciplinati dall'OIC 32, in quanto iscritti e valutati al fair value, ai sensi dell'art. 2426, c. 1, n. 11-bis c.c. - Inoltre, rimangono inalterati i criteri di valutazione dell'OIC 32 per: - i titoli oggetto di copertura del fair value; - i titoli ibridi quotati valutati ai sensi del paragrafo 50 dell'OIC 32. - La deroga può essere applicata a tutti i titoli presenti nel portafoglio non immobilizzato ovvero ad alcune categorie di titoli (facendo riferimento al diverso codice Isim), ancorché emessi dal medesimo emittente, motivando adeguatamente la scelta effettuata in nota integrativa.		
Nota ¹	- Secondo il paragrafo 20 dell'Oic 20, la classificazione nell'attivo immobilizzato o nell'attivo circolante dipende dalla destinazione del titolo, ossia dall'intenzione di detenzione oltre i 12 mesi. - Per le partecipazioni, invece, il paragrafo 11 dell'Oic 21 prevede che "le partecipazioni in altre imprese in misura non inferiore a 1/5 del capitale della partecipata, ovvero a 1/10 se quest'ultima ha azioni quotate in mercati regolamentati, sono normalmente classificate tra le immobilizzazioni finanziarie, per presunzione non assoluta di legge".		



POSTE IN VALUTA ESTERA IN BILANCIO

Le attività e le passività in valuta, ad eccezione delle immobilizzazioni, devono essere iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio (31.12) ed i relativi utili e perdite su cambi devono essere imputati al conto economico e l'eventuale utile netto deve essere accantonato in **apposita riserva** non distribuibile fino al realizzo. Ai sensi dell'OIC 26 le poste da convertire sono solo quelle **monetarie**, costituite cioè dalle attività e dalle passività che si tradurranno in una somma di denaro, da incassare o da pagare (crediti e debiti). In particolare, dopo la rilevazione iniziale al tasso di cambio corrente, tali valori devono essere iscritti al tasso di cambio a pronti alla data di bilancio, imputando utili e perdite su cambi a conto economico, voce C17-bis (par. 21, OIC 26). **L'art. 9 D. Lgs. 192/2024 ha abrogato l'art. 110. c. 3, lett. d) Tuir, attribuendo (dal 2024) rilevanza fiscale alle differenze di cambio da valutazione che si generano, per effetto delle disposizioni civilistiche, al momento della conversione delle poste in valuta al cambio del 31.12.**

Tavola

Cambi da utilizzare in bilancio

Fattispecie	Trattamento contabile		Cambio da utilizzare
Operazioni concluse nell'esercizio	- I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi a operazioni in valuta estera si valutano secondo il cambio del giorno in cui sono stati percepiti o sostenuti o del giorno antecedente più prossimo e, in mancanza, secondo il cambio del mese in cui sono stati conseguiti o sostenuti (art. 9 D.P.R. 917/1986). - Le differenze su cambi rispetto al momento del regolamento finanziario sono imputate a conto economico nella voce di natura finanziaria C17-bis "utili e perdite su cambi".		Cambio ¹ del giorno di conseguimento o sostenimento.
Operazioni non concluse nell'esercizio	Attività diverse dalle immobilizzazioni e passività	- Iscritte al tasso di cambio alla data della chiusura dell'esercizio. - La differenza costituisce un utile o perdita su cambi, da indicare nella voce C17-bis del conto economico. - Se la differenza è un utile netto deve essere costituita, per pari importo, un'apposita riserva non distribuibile fino al realizzo.	Cambio ¹ alla chiusura dell'esercizio, se è adottato per la totalità delle voci.
	Attività immobilizzate	Le immobilizzazioni in valuta devono essere iscritte nel bilancio al tasso di cambio al momento del loro acquisto.	Cambio ¹ del giorno di acquisto.
		Sono iscritte al cambio di fine esercizio solo se il cambio è inferiore e se la riduzione è durevole.	Cambio ¹ di fine esercizio.
Nota ¹	Il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'ufficio italiano dei cambi, con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il mese successivo. Sono, tuttavia, applicabili i tassi di cambio alternativi forniti da operatori internazionali indipendenti utilizzati dall'impresa nella contabilizzazione delle operazioni in valuta, purché la relativa quotazione sia resa disponibile attraverso fonti di informazione pubbliche e verificabili.		

DISCIPLINA FISCALE FINO AL 31.12.2023

Valutazione al cambio storico

- L'art. 110, c. 3 Tuir stabilisce che gli oneri e i proventi che derivano dall'**adeguamento** delle attività e delle passività in valuta al cambio di fine esercizio **non sono fiscalmente rilevanti**. Pertanto, le perdite su cambi **da valutazione** non rappresentano un elemento deducibile, così come gli utili su cambi da valutazione non concorrono a formare reddito imponibile.
- Tale disposizione non si applica, tuttavia, a quei contribuenti che, ai sensi dell'art. 110, c. 2, ultimo periodo del Tuir, adottano la cd. contabilità plurimonetaria, intrattenendo rapporti sistematici in valuta estera. Pertanto, i saldi dei conti della contabilità plurimonetaria hanno rilevanza fiscale.

Disponibilità liquide

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le differenze su cambi derivanti dalla conversione delle **disponibilità liquide in valuta estera** non rientrano nella disciplina di neutralità fiscale di cui all'art. 110, c. 3 del Tuir, e sono quindi da considerarsi fiscalmente realizzate.

Svalutazione crediti

La base di calcolo della svalutazione fiscalmente deducibile dei crediti verso clienti in valuta estera è rappresentata dal valore fiscale del credito stesso, calcolato cioè senza tenere conto dell'adeguamento a fronte del cambio di fine esercizio.

Disallineamento

- Per effetto del disallineamento che si crea tra i valori civilistici e quelli fiscali è necessario:
 - effettuare le conseguenti **variazioni in aumento o in diminuzione** nella dichiarazione dei redditi (quadro RF e RV del modello Redditi SC, in relazione alle perdite e utili inseriti nel bilancio, ma senza rilevanza fiscale);
 - stanziare in bilancio le conseguenti **imposte anticipate e differite**.
- Il disallineamento si riassorbirà al momento del successivo realizzo.



POSTE IN VALUTA ESTERA IN BILANCIO (SEGUE)

DISCIPLINA
FISCALE
DAL 2024Rilevanza
fiscale
delle differenze
su cambi
da valutazione

L'art. 9, c. 1, lett. d) D.Lgs. 192/2024 ha abrogato l'art. 110, c. 3, lett. d) Tuir che, in materia di valutazioni dei crediti e debiti in valuta, stabiliva l'irrelevanza fiscale delle differenze su cambi da valutazione.

L'intervento normativo, quindi, **rende rilevanti ai fini fiscali le differenze su cambi contabilizzate alla fine dell'esercizio** secondo le regole previste dai principi contabili adottati dall'impresa, anziché al momento di effettiva realizzazione.

Decorrenza

La modifica normativa decorre dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023 (**2024 per i soggetti solari**).

Regime
transitorio

La valutazione dei crediti e debiti in valuta, anche sotto forma di obbligazioni, di titoli cui si applica la disciplina delle obbligazioni ai sensi del Codice civile o di altre leggi o di titoli assimilati, iscritti nel bilancio relativo all'esercizio in corso al 31.12.2023, operata ai sensi dell'art. 110, c. 3 Tuir, nel testo vigente anteriormente alle modifiche di cui al D. Lgs. 192/2024, concorre alla formazione dell'imponibile del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023.

- Pertanto, **nel 2024 si riassorbono**, mediante la loro rilevanza fiscale, **tutte le differenze su cambi da valutazione degli anni precedenti**, relative alle poste monetarie, trattate senza rilevanza fiscale in conformità alla disciplina previgente.
- **Nel modello Redditi 2025 si compilerà, per l'ultima volta, il quadro RV** in relazione al differente trattamento civilistico-fiscale sulle differenze da cambio, senza più rilevare le relative variazioni in aumento e/o in diminuzione. Ai fini contabili è quindi necessario riassorbire le imposte differite o anticipate stanziate nel bilancio relativo al 2023.

Cambio storico

- **Ai sensi dell'art. 110, c. 2 Tuir (immutato)**, per la determinazione del valore normale dei beni e dei servizi e, con riferimento alla data in cui si considerano conseguiti o sostenuti, per la valutazione dei corrispettivi, proventi, spese e oneri in natura o in valuta estera, si applicano, quando non è diversamente disposto, le disposizioni dell'art. 9 Tuir; tuttavia, i corrispettivi, i proventi, le spese e gli oneri in valuta estera, percepiti o effettivamente sostenuti in data precedente, si valutano con riferimento a tale data. Pertanto, devono essere valutati al cambio del giorno in cui si formano; ciò vale sia per le poste monetarie sia per le poste non monetarie.
- Ai sensi dell'art. 9, c. 2 Tuir i proventi e gli oneri in valuta sono valutati secondo il cambio del giorno in cui sono stati percepiti o sostenuti o del giorno antecedente più prossimo, ovvero, in mancanza dei precedenti, secondo il cambio del mese in cui sono stati percepiti o sostenuti.

Esempio

Utile su cambi non realizzato su crediti in valuta (dal 2024)

SP C II 1	CE A 1	20.11.2024			161.290,32
		Crediti v/clienti esteri	a Merci c/vendite		
SP C II 1	CE C 17-bis	31.12.2024			3.998,93
		Crediti v/clienti esteri	a Utili su cambi da valutazione (imponibili)		
		Imputazione differenza di cambio per adeguamento al cambio del 31.12."n" di €/€ 1,21 White.			
		Valore contabilizzato	€ 161.290,32		
		Valore al 31.12.n	€ 165.289,25		
CE 20	SP C II 5-ter	Differenza attiva di cambio	€ 3.998,93		750,22
		31.12.2024			
		Imposte anticipate non rilevanti fiscalmente	a Credito per imposte anticipate		
		Rilevazione giroconto imposte anticipate su utili su cambi da valutazione bilancio 2023 (24%) [valore ipotetico].			
SP C IV 1 CE C 17-bis	SP C II 1	31.01.2025		162.601,62 2.687,63	165.289,25
		Diversi	a Crediti v/clienti esteri		
		Banca c/c ordinario Perdite su cambi realizzate Incasso fattura cliente White, cambio €/€ 1,23.			
Nota	Gli utili e le perdite su cambi non hanno alcuna rilevanza ai fini Irap, in quanto sono iscritti nella voce dell'area finanziaria C 17-bis, che rappresenta un'area estranea all'imposta in oggetto.				



NON SOLO IMPRESA

ASSICURAZIONE RISCHI CATASTROFALI

Le imprese tenute all'iscrizione nel Registro delle Imprese devono stipulare, entro il 31.03.2025, contratti assicurativi a copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. Le assicurazioni devono aggiornare i testi di polizza e pubblicare sul proprio sito Internet i documenti e le condizioni di assicurazione.

SOGGETTI¹

- Imprese con sede legale in Italia.
- Imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia.

Tenute all'iscrizione nel Registro delle Imprese².

Sono escluse le imprese agricole di cui all'art. 2135 c.c., per le quali opera il Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteorologici.

OGGETTO

Stipulazione di contratti assicurativi a copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale per i seguenti beni iscritti tra le **immobilizzazioni materiali**³ (art. 2424, c. 1, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3) c.c.) a qualsiasi titolo impiegati per l'esercizio dell'attività di impresa, con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall'imprenditore che impiega i beni¹.

Terreni

Fondi o loro porzioni, con differenti caratteristiche geografiche in relazione alla posizione e alla loro conformazione.

Fabbricati

Intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi e infissi, opere di fondazione o interrato, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni di pertinenza del fabbricato compresi cancelli, recinzioni, fognature nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni.

Sono esclusi dalla copertura assicurativa i beni immobili che risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.

Impianti e macchinari

Tutte le macchine anche elettroniche e a controllo numerico e qualsiasi tipo di impianto atto allo svolgimento dell'attività esercitata dall'assicurato.

Attrezzature industriali e commerciali

Macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di fabbricato, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A.

EVENTI

Per eventi da assicurare si intendono i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni.

• La polizza assicurativa non copre:

- a) i danni che sono conseguenza diretta del comportamento attivo dell'uomo o i danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi;
- b) i danni conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, tumulti;
- c) i danni relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione.

TERMINE

31.03.2025

Per le polizze già in essere, l'adeguamento alle previsioni di legge decorre a partire dal primo rinnovo o quietanzamento utile delle stesse.

INADEMPIMENTI

- Dell'inadempimento dell'obbligo di assicurazione da parte delle imprese si deve tenere conto **nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni** di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.
- **Non è quindi chiaro se** le conseguenze consistono nell'esclusione dalle misure agevolative oppure nella loro fruizione limitata. Inoltre, **l'esclusione o accesso limitato riguarderebbe la generalità delle misure agevolative alle imprese e non solo quelle riconosciute in relazione alle calamità naturali.**

Note

1. Il D.M. 18/2025 non ha chiarito su chi ricada l'obbligo assicurativo in caso di locazione dei beni o affitto di azienda. La definizione contenuta nell'art. 1bis D.L. 155/2024 dei beni oggetto della copertura assicurativa, riferita ai beni elencati nell'art. 2424, c. 1, sezione Attivo, voce B-II, nn. 1), 2) e 3) c.c., a qualsiasi titolo impiegati per l'esercizio dell'attività di impresa, potrebbe essere interpretata nel senso di ricomprendere anche i beni che l'imprenditore ha in locazione o in leasing e che, in caso di affitto di azienda, l'obbligo ricadrebbe in capo all'affittuario.
2. Sono esclusi i professionisti e lavoratori autonomi in quanto non obbligati all'iscrizione nel Registro Imprese. Sono invece soggette all'obbligo di assicurazione le società tra professionisti.
3. Non sarebbero soggetti a copertura obbligatoria i beni in magazzino, in quanto rientranti nell'attivo circolante.



CONTRIBUTI I.V.S. 2025 PER ARTIGIANI E COMMERCianti

Le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni dei lavoratori artigiani e commercianti, per l'anno 2025, sono tutte pari al 24%. È dovuto, inoltre, un contributo per le prestazioni di maternità stabilito nella misura di € 0,62 mensili. Per i soli iscritti alla gestione degli esercenti attività commerciali, alla predetta aliquota dovrà essere sommato lo 0,48%, a titolo di aliquota aggiuntiva, ai fini dell'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale. **Continuano ad applicarsi, anche per il 2025, le disposizioni relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti dai soggetti con più di 65 anni di età già pensionati.** L'art. 1, c. 186 L. 207/2024 ha previsto una riduzione contributiva in misura del 50% dei contributi previdenziali dovuti a favore dei lavoratori che si iscrivono nel corso dell'anno 2025 per la prima volta a una delle Gestioni speciali autonome degli artigiani e dei commercianti che percepiscono redditi di impresa, anche in regime forfetario. I dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta da artigiani e commercianti sono pubblicati nel Cassetto previdenziale, nella sezione "Dati del mod. F24", cui può accedere il contribuente o un suo delegato. Con tale opzione è possibile, inoltre, visualizzare e stampare in formato PDF, il modello da utilizzare per effettuare il pagamento.

SCADENZE
ORDINARIE
2025

Quote fisse sul minimale di reddito.

16.05.2025

20.08.2025

17.11.2025

16.02.2026

Quote percentuali sulla parte eccedente il minimale ed entro il massimale (acconti 2025).

30.06.2025¹

30.11.2025

Saldo anno 2024.

30.06.2025¹CONTRIBUZIONE
A SALDO

- Il contributo IVS dovuto da artigiani e commercianti²:
 - è calcolato sulla **totalità dei redditi d'impresa** denunciati ai fini Irpef (e non soltanto su quello derivante dall'attività che dà titolo all'iscrizione nella gestione di appartenenza);
 - è rapportato** ai redditi d'impresa prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce (per i contributi dell'anno 2025, ai redditi 2025, da denunciare nel 2026).

Note

- Termine prorogabile di 30 giorni con la **maggiorazione dello 0,40%**, applicabile a tutte le ipotesi di compensazione mediante presentazione di delega F24 e non solo a quelle nelle quali residui un'eccedenza a debito a carico del contribuente. La predetta maggiorazione dello 0,40% deve essere versata separatamente dai contributi, con la causale contributo "API" (artigiani) o "CPI" (commercianti) e il codice Inps utilizzato per il versamento del relativo contributo.
- Il concordato preventivo biennale non fa venire meno gli obblighi contributivi, e la base imponibile concordata assume rilevanza ai fini della determinazione dei contributi previdenziali obbligatori. Resta ferma la possibilità per il contribuente di versare i contributi sul reddito effettivo se di importo superiore a quello concordato come integrato ai sensi degli artt. 15 e 16 D. Lgs. 13/2024.

Tavola n. 1

Artigiani

Fasce di reddito		Annuale
Fino a	€ 18.555,00 ¹	24%
Oltre fino a	€ 55.448,00	24%
Oltre fino a	€ 92.413,00 ²	25%
Contributo minimo ³	Annuale	€ 4.460,64
Contributo massimo	Annuale	€ 22.548,77

Note

- I redditi e i relativi contributi minimi e massimi devono essere riferiti a ogni **singolo soggetto** operante nell'impresa; per i **periodi inferiori all'anno solare**, sono rapportati a mese.
- Reddito minimo su cui è calcolato il contributo.
- Per i **lavoratori privi di anzianità contributiva al 31.12.1995**, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva, il **massimale annuo è pari a € 120.607,00**, non frazionabile in ragione mensile (contributo massimo annuo € 29.597,27).
- Il **contributo minimo**, in base ai valori indicati in tabella, comprende la contribuzione per le prestazioni di maternità (art. 49, c. 1 L. 488/1999), nella misura di € 0,62 mensili per ciascun soggetto iscritto alla gestione, pari a € 7,44 annui.

Tavola n. 2

Commercianti

Fasce di reddito		Annuale
Fino a	€ 18.555,00 ¹	24,48%
Oltre fino a	€ 55.448,00	24,48%
Oltre fino a	€ 92.413,00 ²	25,48%
Contributo minimo ³	Annuale	€ 4.549,70
Contributo massimo	Annuale	€ 22.992,35

Note

- I redditi e i relativi contributi minimi e massimi devono essere riferiti a ogni **singolo soggetto** operante nell'impresa; per i **periodi inferiori all'anno solare**, sono rapportati a mese.
- Reddito minimo su cui è calcolato il contributo.
- Per i **lavoratori privi di anzianità contributiva al 31.12.1995**, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva, il **massimale annuo è pari a € 120.607,00**, non frazionabile in ragione mensile (contributo massimo annuo € 30.176,18).
- Il **contributo minimo**, in base ai valori indicati in tabella, comprende la contribuzione per le prestazioni di maternità (art. 49, c. 1 L. 488/1999), nella misura di € 0,62 mensili per ciascun soggetto iscritto alla gestione, pari a € 7,44 annui.



Il Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD), istituito con la L. 25.10.1994, n. 70 è un modello attraverso il quale devono essere denunciati i rifiuti prodotti dalle attività economiche, trasportati, intermediati, smaltiti, avviati al recupero e i rifiuti raccolti dal Comune, nell'anno precedente la dichiarazione.

Il modello deve essere presentato entro il 30.04 di ogni anno, con riferimento all'anno precedente, alla Camera di Commercio competente per territorio, ovvero quella della provincia in cui ha sede l'unità locale cui si riferisce la dichiarazione.

La L. 70/1994 prevede, infatti, che tutti gli obblighi di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia, di notificazione, previsti dalle leggi, dai decreti, e dalle relative norme di attuazione in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, siano soddisfatti attraverso la presentazione di un Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD), alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.), competente per territorio.

**PRESENTAZIONE
MUD**

- Il D.P.C.M. 29.01.2025 ha approvato il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale per l'anno 2025, che sarà utilizzato per le dichiarazioni riferite all'anno 2024.
- Il termine per la presentazione del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD) è fissato in 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione e, pertanto, la presentazione del MUD dovrà avvenire **entro il giorno 28.06.2025**.

**NUOVO
MODELLO**

- **La struttura del nuovo modello non ha subito variazioni radicali.**
- Sono aggiornate:
 - la scheda "materiali secondari" (MAT) con l'aggiunta del campo "ammendante compostato con fanghi" (ACF);
 - le istruzioni di compilazione con l'aggiunta del codice ateco 96.02.03 (servizi di manicure e pedicure);
 - la modifica di una serie di refusi;
 - l'allineamento delle modalità di calcolo degli addetti alla disciplina del RENTRI.
- Sono state apportate correzioni e adeguamenti normativi alle istruzioni di compilazione per rendere il modello più coerente con la normativa vigente e con le delibere ARERA in materia di costi di gestione del servizio di igiene urbana.

**COME
PRESENTARE
IL MUD**

Ogni dichiarante deve presentare il Modello Unico di Dichiarazione ambientale osservando le modalità, e compilando le varie schede al fine di trasmettere le informazioni richieste.

- Le seguenti Comunicazioni devono essere presentate esclusivamente tramite il sito MUD Telematico:
 - Comunicazione Rifiuti;
 - Comunicazione Veicoli fuori uso;
 - Comunicazione Imballaggi, sia Sezione Consorzi sia Sezione Gestori Rifiuti di imballaggio;
 - Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche.

- Si ricorda inoltre che:
 - la Comunicazione Rifiuti Urbani assimilati e raccolti in convenzione deve essere presentata, esclusivamente via telematica, tramite il sito MUD Comuni;
 - la Comunicazione Produttori di Apparecchiature elettriche ed elettroniche deve essere presentata esclusivamente via telematica, tramite il sito Registro AEE.

Deve essere presentato un MUD per ogni unità locale.

Per unità locale si intende la sede presso la quale il dichiarante ha prodotto e detiene i rifiuti.


AGEVOLAZIONI
CREDITO DI IMPOSTA INVESTIMENTI PUBBLICITARI

L'art. 57-bis D.L. 50/2017 ha istituito, dall'anno 2018, un credito d'imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali, con un incremento minimo dell'1% rispetto agli analoghi investimenti dell'anno precedente, effettuati dalle imprese, dai lavoratori autonomi e dagli enti non commerciali, sulla stampa (giornali quotidiani e periodici, locali e nazionali) e sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale. L'agevolazione è concessa nel limite massimo dello stanziamento annualmente previsto e nei limiti dei regolamenti dell'Unione europea in materia di aiuti "de minimis".

A decorrere dall'anno 2019, il credito dell'imposta è previsto nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati. Limitatamente agli anni 2020, 2021 e 2022, il credito d'imposta è concesso nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati e viene meno il requisito dell'incremento minimo dell'1% rispetto agli investimenti effettuati l'anno precedente.

AGEVOLAZIONE

- **A decorrere dall'anno 2023**, il credito di imposta è riconosciuto nella misura unica del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie sulla sola stampa quotidiana e periodica, anche on line, e nel limite massimo di 30 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa.
- **Rispetto all'anno 2022, quindi:**
 - è ripristinato il "regime agevolativo ordinario", con il credito d'imposta concesso nella misura del **75% del valore incrementale** degli investimenti effettuati ed il presupposto dell'**incremento minimo dell'1%** dell'investimento pubblicitario, rispetto all'analogo investimento effettuato sullo stesso mezzo di informazione nell'anno precedente, quale requisito per accedere all'agevolazione (per "analoghi investimenti" sullo "stesso mezzo di informazione", si intendono investimenti sullo "stesso canale informativo", cioè sulla stampa cartacea e online);
 - non sono più agevolati gli investimenti pubblicitari effettuati sulle **emittenti televisive e radiofoniche**.

SOGGETTI

Le imprese o i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, il cui valore superiore di almeno l'1% gli analoghi investimenti effettuati nell'anno precedente sugli stessi mezzi di informazione.

DOMANDA

- Per accedere al bonus pubblicità è necessario inviare la domanda tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, attraverso l'apposita procedura disponibile nella sezione dell'area riservata "Servizi per" alla voce "Comunicare", accessibile previa autenticazione con Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta d'Identità Elettronica (CIE).
- In particolare:
 - **dal 1.03 al 31.03** dell'anno per il quale si chiede l'agevolazione, è necessario inviare la "Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta", che è una sorta di prenotazione delle risorse, contenente (oltre ai dati degli investimenti effettuati nell'anno precedente) i dati degli investimenti già effettuati e/o da effettuare nell'anno agevolato;
 - **dal 9.01 al 9.02** dell'anno successivo, i soggetti che hanno inviato la "comunicazione per l'accesso" devono inviare la "Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati", attestante gli investimenti effettivamente realizzati nell'anno agevolato.

**ELENCO
DEGLI AMMESSI
AL BONUS**

- In esito alla presentazione delle "Comunicazioni per l'accesso al credito d'imposta", il Dipartimento per l'informazione e l'editore forma un primo elenco dei soggetti che hanno richiesto il credito dell'imposta con l'indicazione del credito teoricamente fruibile da ciascun soggetto.
- Successivamente, sulla base della presentazione delle "Dichiarazioni sostitutive relative agli investimenti effettuati", sarà pubblicato sul sito del Dipartimento l'elenco dei soggetti ammessi alla fruizione del credito di imposta.

**UTILIZZO
DEL CREDITO**

- Il **credito di imposta è utilizzabile unicamente in compensazione**, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (a partire dal 5° giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell'elenco dei soggetti ammessi).
- Ai fini della fruizione del credito è necessario indicare, in sede di compilazione del modello F24, il codice tributo 6900.


SCADENZARIO
PRINCIPALI ADEMPIMENTI MESE DI APRILE 2025

Scadenza	Tributo/ Contributo	Descrizione
Martedì 1 aprile	Iva	Fattura elettronica - Entrano in vigore il 1.04.2025 le nuove specifiche tecniche per la fatturazione elettronica (versione 1.9).
Giovedì 10 aprile	Contributo	Fondo M. Negri, A. Pastore (Ex Fondo Previr), M. Besusso - Versamento dei contributi ai fondi di diritto privato dei dirigenti delle aziende commerciali, relativi al trimestre gennaio-marzo 2025.
	Inps	Lavoratori domestici - Ultimo giorno per il versamento dei contributi previdenziali/assistenziali a cadenza trimestrale, relativi ai lavoratori domestici per il 1° trimestre 2025.
	Esercenti commercio al dettaglio e agenzie viaggio	Comunicazione - Le operazioni in contanti legate al turismo di importo pari o superiore a € 1.000, effettuate da chi esercita commercio al minuto e attività assimilate, o da agenzie di viaggi e turismo (i soggetti indicati agli artt. 22 e 74-ter D.P.R. 633/1972), nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei Paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, devono essere comunicate all'Agenzia delle Entrate. La comunicazione deve essere effettuata una sola volta, nell'anno successivo a quello di riferimento, entro il 10.04 per i soggetti che liquidano l'Iva mensilmente.
	5 per mille	Iscrizione - Termine per l'iscrizione negli elenchi del 5 per mille 2025 per gli enti non iscritti nell'elenco permanente (D.P.C.M. 23.07.2020).
	Fondo nuove competenze	Domanda - Termine di presentazione della domanda di contributo al Fondo nuove competenze (avviso Min. Lav. 7.02.2025).
Lunedì 14 aprile	Inail	Bando Isi 2024 - Dal 14.04.2025 al 30.05.2025 è aperta la procedura di compilazione e registrazione della domanda di partecipazione al bando Isi 2024.
	RENTRI	Iscrizione - Termine di iscrizione al RENTRI per la tracciabilità dei rifiuti (art. 11, c. 2-bis D.L. 202/2024).
Martedì 15 aprile	Iva	Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo. Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni. Operazioni con l'estero - Per le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1.07.2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori Iva residenti trasmettono i dati all'Agenzia delle Entrate utilizzando il formato Xml previsto per la fattura elettronica e inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento 30.04.2018. Ne consegue che la trasmissione delle fatture attive verso i soggetti non stabiliti in Italia dovrà avvenire entro i termini legislativamente fissati per l'emissione delle fatture (in generale, 12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni come le fatture differite ecc.) mentre quella riferita alle fatture passive ricevute da cedente o prestatore estero dovrà essere effettuata entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione stessa.
	Associazioni sportive dilettantistiche	Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche, che fruiscono dell'opzione di cui all'art. 1 L. 398/1991, devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.
	Imposta di bollo	Fattura elettronica - Per le fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio (Sdi) dal 1.01.2021, l'Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati in suo possesso, provvede, per ciascun trimestre, all'integrazione delle fatture che non riportano l'evidenza dell'assolvimento dell'imposta di bollo, ma per le quali l'imposta risulta, invece, dovuta. Entro il giorno 15 del primo mese successivo alla chiusura del trimestre, l'informazione è messa a disposizione del cedente o prestatore, o dell'intermediario delegato (D.M. 4.12.2020).
	Società di capitali e cooperative	Adempimento - Termine ultimo per il deposito, presso la sede sociale, del bilancio dell'esercizio 2024 comprensivo delle allegate relazioni, nel caso l'assemblea di bilancio sia stata fissata al 30.04.2025. Per le Spa e Sapa con esercizio sociale coincidente con l'anno solare che hanno chiuso il bilancio al 31.12.2024, termine per pubblicare l'avviso di convocazione dell'assemblea: sulla G.U. o su un quotidiano.
Mercoledì 16 aprile	Imposte dirette	Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (articoli 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017). Se l'importo dovuto con riferimento alle ritenute sui redditi di lavoro autonomo (artt. 25 e 25-bis D.P.R. 600/1973) non supera il limite di € 100, il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo e comunque entro il 16.12 dello stesso anno.



PRINCIPALI ADEMPIMENTI MESE DI APRILE 2025 (SEGUE)

Scadenza	Tributo/ Contributo	Descrizione
Mercoledì 16 aprile	Imposte dirette (segue)	Rinvio 2° acconto Irpef - Termine per il versamento, da parte delle persone fisiche titolari di partita Iva con ricavi o compensi fino a € 170.000, che hanno optato per la rateazione dell'acconto delle imposte sui redditi di novembre 2024, della 4ª rata. La proroga non riguarda il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi Inail (Comunicato MEF 27.11.2024). Dividendi - Termine di versamento, mediante Mod. F24, delle ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente e deliberati dal 1.07.1998, nonché delle ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nello stesso periodo.
	Iva	Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito. Versamento - Termine di versamento della rata dell'Iva relativa all'anno d'imposta 2024 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi. Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d'imposta relativi al mese di marzo 2025, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di febbraio 2025. Contribuenti in regime forfetario - I contribuenti che applicano il regime forfetario hanno l'obbligo di integrare le fatture per le operazioni di cui risultano debitori di imposta con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, senza diritto alla detrazione dell'imposta relativa. In particolare, devono versare l'Iva per le prestazioni di servizi ricevute da non residenti, per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni passive per le quali risultano debitori d'imposta come, ad esempio, gli acquisti in reverse charge.
	Imposta sugli intrattenimenti	Versamento - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.
	Imposta sulle transazioni finanziarie	Versamento - Termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).
	Inps	Contributi previdenziali e assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il modello F24. Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente. Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono effettuare il versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.
	Ragionieri commercialisti	Contributi - Termine di versamento della 2ª rata dei contributi minimi e di maternità dovuti per il 2025.
Domenica¹ 20 aprile	Esercenti commercio al dettaglio e agenzie viaggio	Comunicazione - Le operazioni in contanti legate al turismo di importo pari o superiore a € 1.000, effettuate da chi esercita commercio al minuto e attività assimilate, o da agenzie di viaggi e turismo (i soggetti indicati agli artt. 22 e 74-ter D.P.R. 633/1972), nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei Paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, devono essere comunicate all'Agenzia delle Entrate. La comunicazione va effettuata una sola volta, nell'anno successivo a quello di riferimento entro il 20.04 per i soggetti che liquidano l'Iva trimestralmente.
	Conai	Denuncia - Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono presentare al Conai la denuncia mensile riferita al mese o al trimestre precedente.
Martedì 22 aprile	Assemblea di bilancio	Convocazione - Per le S.r.l. termine di spedizione della raccomandata ai soci per la convocazione dell'assemblea di bilancio fissata al 30.04.2025.
Venerdì 25 aprile¹	Iva	Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente. Entro lo stesso termine devono essere presentati anche gli elenchi relativi alle cessioni intracomunitarie del trimestre precedente.
Mercoledì 30 aprile	Imposte dirette	Mod. 730 - A partire dal 30.04 il contribuente può accedere alla dichiarazione precompilata. Dichiarazione annuale - Termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all'anno 2024. Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.
	Iva	Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese.
		Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.
		Regime OSS - Termine di presentazione della dichiarazione e di liquidazione dell'imposta in relazione al 1° trimestre 2025 (Prov. Ag. Entrate 25.06.2021).
		Regime IOSS - Termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell'Iva in relazione al mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS.



PRINCIPALI ADEMPIMENTI MESE DI APRILE 2025 (SEGUE)

Scadenza	Tributo/ Contributo	Descrizione
Mercoledì 30 aprile (segue)	Iva (segue)	Rimborsi - Termine ultimo per la presentazione in via telematica, all'Ufficio competente, della domanda di rimborso, o di utilizzo in compensazione, dell'imposta a credito relativa al 1° trimestre 2025, da parte dei soggetti di cui all'art. 38-bis, c. 2 D.P.R. 26.10.1972, n. 633.
	Imposta di registro	Annotazione fatture emesse - Per i contribuenti trimestrali l'annotazione delle fatture nel registro Iva di cui all'art. 23 D.P.R. 633/1972 (fatture emesse) può essere effettuata entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni (art. 1, c. 1102 L. 178/2020).
	Imposta di bollo	Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.
		Bollo virtuale - Termine di versamento, mediante Mod. F24, della 2ª rata bimestrale dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale per i soggetti autorizzati (art. 15 D.P.R. 642/1972 - Ris. Ag. Entrate 3.02.2015, n. 12/E).
		Fattura elettronica - Il cedente o prestatore, o l'intermediario delegato, qualora ritenga che, per una o più fatture integrate, non risultano realizzati i presupposti per l'applicazione del bollo, come diversamente affermato da Agenzia Entrate, procede, entro l'ultimo giorno del primo mese successivo alla chiusura del trimestre, alla variazione dei dati comunicati dalla stessa Agenzia (D.M. 4.12.2020).
		Documenti informatici - Termine di versamento telematico, mediante mod. F24, dell'imposta di bollo relativa alle fatture, agli atti, ai documenti e ai registri emessi o utilizzati nel 2024 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare (D.M. 17.06.2014 - Ris. Ag. Entrate 2.12.2014, n. 106/E).
	Società di capitali e cooperative	Adempimento - Termine ultimo per l'assemblea dei soci chiamata ad assolvere gli adempimenti di cui all'art. 2364 Codice Civile, fra i quali l'approvazione del bilancio (per quelle società che hanno chiuso l'esercizio al 31.12 dell'anno precedente), salvo la possibilità di proroga per particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.
	Rottamazione quater	Riammissione - I contribuenti incorsi alla data del 31.12.2024 nell'inefficacia della rottamazione quater (c.d. "decaduti") a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle somme da corrispondere, possono essere riammessi alla definizione agevolata di tali debiti mediante presentazione di apposita domanda entro il 30.04.2025 (art. 3-bis D.L. 202/2024).
	Ravvedimento speciale	Versamento - Termine di pagamento della 2ª rata degli importi dovuti per il ravvedimento speciale per gli anni 2018-2022.
	Mod. 770 semplificato	Invio dei dati - Per le ritenute e trattenute operate nei mesi di gennaio e febbraio 2025, i sostituti d'imposta che si avvalgono delle nuove disposizioni possono effettuare i relativi versamenti tramite modello F24, entro le ordinarie scadenze, e poi trasmettere i dati entro il 30.04.2025 (Prov. Ag. Entrate 31.01.2025, n. 25978).
	Inps	Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.
	Libro unico del lavoro	Parità di genere - Termine di presentazione della domanda per la fruizione dell'esonero contributivo (mess. Inps 4479/2024).
	Revisori enti locali	Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.
	Agenti	Contributo annuo - Termine di versamento del contributo annuo pari a € 25 per i revisori dei conti degli enti locali iscritti nel relativo elenco.
	Enasarco Firr	Adempimenti - Termine ultimo per la consegna all'agente, da parte del preponente, dell'estratto conto delle provvigioni dovute relative al trimestre precedente. Entro lo stesso termine le provvigioni liquidate devono essere pagate all'agente.
Nota¹	Strutture sanitarie private	Riepilogo - Termine per l'invio, da parte della ditta mandante, all'agente o rappresentante dell'estratto conto delle somme versate e accantonate nel 2024 al fondo di previdenza Enasarco e di quelle accantonate presso il Firr di competenza dell'anno 2024.
	Gestori di servizi di pubblica utilità	Comunicazione dei compensi - Termine di invio telematico, all'Agenzia delle Entrate, del modello relativo alla comunicazione dei compensi complessivamente riscossi per ciascun percipiente medico e paramedico nel 2024.
	Autotrasportatori	Comunicazione - Termine di comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati relativi ai contratti di somministrazione di energia elettrica, acqua, gas e ai contratti di servizi di telefonia fissa, mobile e satellitare stipulati nel 2024.
	Gestori crisi d'impresa	Accise - Termine entro il quale le imprese di autotrasporto possono presentare la domanda di rimborso delle accise sul gasolio consumato nel 1° trimestre 2025.
		Contributo annuale - Termine di invio al Ministero della Giustizia dell'attestazione di pagamento del contributo annuale effettuato entro il 31.01.
• Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 c.c.). • L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo. • I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998). • Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70].		



STUDIO REGIS

COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI

SE HAI BISOGNO
DI ULTERIORI INFORMAZIONI
CONTATTA IL NOSTRO STUDIO.

SITO: **WWW.STUDIOREGIS.NET**

EMAIL: **STUDIO@STUDIOREGIS.NET**

TEL: **+39 0372 53561**